

Comune di Vicalvi

Provincia di Frosinone

DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento del servizio di tesoreria tramite gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 con importo complessivo pari a € 6.500,00 (IVA esente ai sensi art. 10, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633 del 1972 da espletare tramite *portale telematico* <https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.it>
Codice CIG: 96481186D7

1) STAZIONE APPALTANTE

Comune di Vicalvi (FR) – Piazza Giovanni Paolo II - tel. 0776506512 sito internet www.comune.vicalvi.fr.it - PEC ragioneria.vicalvi@pec.it

2) PREMESSE

Il presente disciplinare, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Vicalvi - Ufficio Ragioneria -, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2028.

L'affidamento in oggetto è disposto con determinazione a contrarre del Dirigente/Responsabile del servizio e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo individuato con il maggior ribasso percentuale, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Vicalvi.

CIG **96481186D7**

Non è ammessa la suddivisione in lotti.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Cristiano Pantanella responsabile servizio finanziario mail: uff.ragioneria@comune.vicalvi.fr.it.

3) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Convenzione di tesoreria approvata con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 02/02/2023;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Patto di integrità;
- 4) Dichiarazione di partecipazione e possesso di ulteriori requisiti;
- 5) Documento di gara unico europeo;
- 6) Autocertificazione antimafia;
- 7) Dichiarazione di offerta economica;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.vicalvi.fr.it>

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite piattaforma telematica <https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.it>, almeno n. 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima.

3.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4) OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto in oggetto non è stato diviso in lotti trattandosi di un servizio unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in più servizi poiché verrebbe pregiudicata l'efficacia e l'efficienza gestionale del servizio stesso.

Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizio	CPV	Prestazione P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di tesoreria Comunale	66600000-6	P	Euro 6.500,00
Importo totale a base di gara				Euro 6.500,00

5) DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

5.1 Durata

L'appalto (escluse le eventuali opzioni) *decorrerà dal 01/04/2023 al 31/03/2028*

5.2 Importo a base di gara

L'importo a base di gara è pari ad € 6.500/00 (euro SEIMILACINQUECENTO) **(IVA esente ai sensi art. 10, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633 del 1972)**

Il valore della dell'appalto è stato calcolato sulla base di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell'appalto, è pari ad € 6.500/00 (euro SEIMILACINQUECENTO/00) **(IVA esente ai sensi art. 10, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633 del 1972).**

5.3 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva le seguenti facoltà:

1) la stazione appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs n. 267/2000 di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a anni 5. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

6) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare:

- è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva

non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7) REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Con riferimento a quest'ultima causa di esclusione, si specifica che i

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicalvi, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell'incarico.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

8) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto di previsto nei successivi commi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 Requisiti di idoneità

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese delle commissioni provinciali per l'artigianato, se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell'appalto;
- b) autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per lo svolgimento del servizio di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii.;
- c) possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998
- d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ogni impresa componente del Raggruppamento, Consorzio o GEIE, nonché dal Consorzio ordinario stesso (se già formalmente costituito con atto notarile) e dal GEIE.

In caso di Consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/16), i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- e) che lo sportello adibito al servizio di tesoreria è dotato di personale con specifica professionalità in rapporto all'oggetto dell'appalto;
- f) dichiarare di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio - alla normativa in materia di: a) implementazione del SIOPE +; b) applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018; c) interconnessione al sistema PagoPA;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi degli art. 81, comma 2 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità definite dall'ANAC. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC. Effettuata la registrazione al servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento a cui si intende partecipare, il sistema rilascia il "PASSOE" che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa richiesta.

In caso di R.T.I. o di consorzio il requisito di cui alle lett. f), dovranno essere posseduto interamente dalla capogruppo o da almeno una delle consorziate.

9) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. citato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi del comma 5, dell'art. 89 citato, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

10) SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte le prestazioni del presente appalto.

11) GARANZIA PROVVISORIA ED EVENTUALE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice e conformemente allo schema tipo n. 1.1. del D.M. n. 31/2018, pari a 130,00 (euro centotrenta) ossia pari al 2% dell'importo a base d'asta. La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno n. 180 giorni dalla data scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione della convenzione dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace.

Modalità pagamento cauzione: la cauzione deve essere presentata con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara.

Si specifica che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. Le polizze fideiussorie dei raggruppamenti dovranno riportare il riferimento al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti.

Elementi essenziali e di conformità: La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà essere conforme a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018 e contenere le prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione del preventivo;
- a pena di esclusione, impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, con l'esclusione delle

micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

- clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fidejussioni devono consentire l'identificazione del responsabile dell'Istituto bancario, agente assicurativo o responsabile dell'Intermediario Finanziario firmatario, mediante indicazione delle generalità di chi firma e inoltre attestazione del possesso dei poteri di firma, o indicazione degli estremi del mandato (repertorio, data e numero di registrazione) e copia del documento di riconoscimento dello stesso.

La garanzia fidejussoria può essere prodotta anche in formato digitale purché sia dichiarato il codice di controllo e l'indirizzo URL per la verifica della firma (in formato digitale e non riproduzione meccanica di firma autografa).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione del preventivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione del preventivo. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

CAUZIONE DEFINITIVA: In deroga all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, non viene richiesta Cauzione definitiva, in quanto il Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, a garanzia del corretto espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente e a terzi. La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante per l'esecuzione dell'appalto di tesoreria per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente all'Ufficio Ragioneria, a mezzo lettera raccomandata ovvero PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

12) DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'operatore potrà procedere al pagamento dell'imposta di bollo mediante il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate compilabile, con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della riscossione, indicando i seguenti elementi:

campo 4: dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale). In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli

della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorzziata esecutrice;

campo 5: dati identificativi della stazione appaltante (Comune di Vicalvi, Servizio Finanziario, Via Piazza Giovanni Paolo II, c.f. 82000530608 e p.iva. 00606150605)

campo 6: Codice ufficio: TJX

campo 10: Estremi dell'atto o del documento: 2023 (l'anno della gara) e **96481186D7** (CIG GARA)

campo 11: Cod. tributo: 456T

campo 12: Imposta di Bollo – Gara per l'affidamento di Servizio di Tesoreria CIG **96481186D7**

Il concorrente dovrà caricare all'interno del portale copia scansionata del MODELLO F23 e relativa Ricevuta di avvenuto pagamento, senza necessità di sottoscriverli digitalmente.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta deve essere inoltrato sull'apposito portale telematico <https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.it> entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 15/03/2023, pena l'esclusione.

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostitutivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.

Le offerte in modalità telematica dovranno essere trasmesse *in formato .pdf (oppure) in un unico file formato.zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti debitamente compilati e firmati digitalmente.*

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, nonché la domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti, l'autocertificazione antimafia nonché le dichiarazioni di offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul **portale telematico** <https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.it>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Le richieste verranno inviate tramite PEC all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

15) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella BUSTA "A" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 da utilizzare al posto (o ad integrazione) dei predetti modelli e redigere secondo il modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu.

Si precisa che:

- qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell'art 80 c. 3, la dichiarazione

sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

- in caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "misure di Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

- ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: *"ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara...anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119);

- a seguito della novella normativa introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con Legge n. 11/2019, l'art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:

"c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa." Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio.

- con l'entrata in vigore dell'art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019, è stato modificato l'art. 80 in particolare i seguenti commi:

- comma 3, il quale afferma l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 *"va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla*

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”;

- **comma 5, lett. b)**, tale lettera è stata sostituita dalla disposizione secondo cui è escluso **“l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”**.

- **comma 5, lett. c-quater)** secondo cui è escluso **“l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”**;

2) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R., n. 445/2000 (per l'autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale la Ditta dichiara:

- le modalità di partecipazione;
- le generalità dell'impresa offerente e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, quali in particolare:
 - a) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l'iscrizione *all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B*). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii;
 - c) possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998;
 - d) la regolarità contributiva;
 - e) che lo sportello adibito al servizio di tesoreria è dotato di personale con specifica professionalità in rapporto all'oggetto dell'appalto;
 - f) dichiarare di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio - alla normativa in materia di: a) gestione del SIOPE +; b) applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018; c) interconnessione al sistema PagoPA;

Alla dichiarazione sostitutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (*in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa*) la procura notarile, in originale o in copia autenticata oppure (*in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti*), l'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

3) MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;

- 4) **DOCUMENTO “PASOUE”**, di cui alla Delibera ANAC n. 464/2022 rilasciato al concorrente dal “Sistema FVOE”. In caso di avvalimento, occorre presentare anche il “PASOUE” dell'impresa ausiliaria;
- 5) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)* **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l'atto costitutivo in copia conforme del consorzio o GEIE. *In caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE da costituire)* **IMPEGNO DI COSTITUZIONE** con specificazione del soggetto a cui sarà conferita la rappresentanza in qualità di mandataria;
- 6) *(in caso di avvalimento)* **DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI** da parte dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria inerenti l'istituto dell'avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47;
- 7) **CAUZIONE PROVVISORIA** di € 130,00 pari al 2% dell'importo dei lavori (compresi oneri di sicurezza), nonché l'impegno di un fideiussore quale **GARANZIA FIDEIUSSORIA** per l'esecuzione del contratto;
- 8) **DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 16,00** relativo all'offerta economica (modello F23).

16) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B” – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'**offerta economica** predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e reperibile al seguente **portale telematico** <https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.it>

L'offerta economica contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- a. **RIBASSO IN PERCENTUALE** da indicarsi con tre cifre decimali;

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta individuata sulla base del minor prezzo dovuto al maggior ribasso in percentuale, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016.

19) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L'apertura della Documentazione amministrativa si svolgerà alle ore 15,30 del giorno 15/03/2023 all'interno del portale telematico <https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.it> in **seduta pubblica** ove verranno rese note le informazioni relative alle imprese partecipanti. La correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa saranno accertate dalla stazione appaltante nella persona del RUP, che procederà alle relative ammissioni/esclusioni dei soggetti partecipanti dalla gara.

Il RUP procederà, in **seduta pubblica**, all'apertura delle Offerte economiche, alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche ai fini della predisposizione della proposta di aggiudicazione tramite il portale telematico <https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.it>

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre¹, la Commissione procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo

quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs. citato appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

18) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva la verifica della congruità della stessa.

19) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di quanto disposto e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva, in capo alla ditta migliore offerente, diviene efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti speciali e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema FVOE e gli altri strumenti previsti dalla normativa di settore.

Si specifica che, ai fini della comprova dei requisiti:

- a) l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara è verificata dalla stazione appaltante mediante acquisizione d'ufficio dei documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- b) il Fatturato globale minimo annuo è dimostrato, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
 - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- c) l'esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi è dimostrata secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante certificato di verifica di conformità ovvero certificato di regolare esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

Si rammenta che la stipulazione della convenzione è subordinata all'esito positivo delle procedure di controllo previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la convenzione non potrà essere stipulata prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

20) FORME DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

In ragione della particolare natura delle prestazioni in oggetto e della rilevanza sociale degli obiettivi perseguiti, codesta amministrazione effettuerà opportuni controlli circa la qualità delle prestazioni fornite, il

raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle condizioni di esecuzione contenute nel presente disciplinare.

21) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Frosinone rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, del D.Lgs. n. 104/2010, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio.

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicalvi

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Responsabile del Servizio Finanziario, telefono 0776506512, mail uff.ragioneria@comune.vicalvi.fr.it.

Allegati:

- Dichiarazione di partecipazione e possesso di ulteriori requisiti
- Documento di gara unico europeo
- Patto di Integrità
- Autocertificazione antimafia
- Offerta economica
- Convenzione di tesoreria approvata con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 02/02/2023;

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Dott. Cristiano Pantanella